



COMUNE DI PISA
Direzione Finanze e Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**



ANNO 2005

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
- ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONI URGENTI DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 4 - SCOPO E MODALITA' DELLE OCCUPAZIONI
- ARTICOLO 5 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI: O. PERMANENTI, TEMPORANEE E OCCASIONALI
- ARTICOLO 6 - OCCUPAZIONI E CIRCOLAZIONE
- ARTICOLO 7 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
- ARTICOLO 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CHE COMPORTANO LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE
- ARTICOLO 9 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 10 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
- ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTI
- ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO O DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
- ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ARTICOLO 14 - DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
- ARTICOLO 15 - VOLTURA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 19 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

CAPO II - DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 20 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 21 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ARTICOLO 22 - DISCIPLINA E TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 23 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ARTICOLO 24 - PASSI CARRABILI
- ARTICOLO 25 - ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A FILO DEL MANTO STRADALE (PASSI A RASO) – PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E NON UTILIZZABILI
- ARTICOLO 26 - AREE DESTINATE A PARCHEGGI
- ARTICOLO 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI EFFETTUATE DA PARTE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DALLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI A QUESTE
- ARTICOLO 28 - ESENZIONI DALLA TASSA ED ESCLUSIONI DALLA MEDESIMA
- ARTICOLO 29 - RIDUZIONI DELLA TASSA
- ARTICOLO 30 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ARTICOLO 31 - OCCUPAZIONI DI FATTO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 32 - RIMBORSI
- ARTICOLO 33 - ACCERTAMENTI - SANZIONI ED INTERESSI – RISCOSSIONE COATTIVA
- ARTICOLO 34 - IMPORTI MINIMI PER RECUPERI
- ARTICOLO 35 - GESTIONE DELLA TASSA
- ARTICOLO 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - NORME FINALI

ARTICOLO 37 – OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI
ARTICOLO 38 – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Disposizioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 1 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1). Il presente Regolamento si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico che avvengono nel territorio del Comune di Pisa.
- 2). Per **occupazione** si intende l'uso individuale dell'area, con esclusione, anche parziale, del godimento della stessa da parte della generalità dei cittadini.
- 3). Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “**suolo pubblico**” e “**spazio pubblico**”, si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, nonché quelli di proprietà privata gravati di servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 – Autorizzazione e concessione di occupazione

- 1). E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione, per le occupazioni permanenti, od autorizzazione, per le occupazioni temporanee, o comunque atto autorizzatorio altrimenti denominato, rilasciato dai competenti uffici del Comune di Pisa, o dal soggetto da questi designato per lo svolgimento di tali funzioni.
- 2). Chi occupa il suolo pubblico, anche se sprovvisto di titolo, è tenuto a pagare la relativa tassa, disciplinata dalla legge e dal presente Regolamento, salvo i casi di esenzione da essi previsti, nonché l'eventuale canone connesso alla prestazione di servizi ed imposto da atti generali dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Occupazioni urgenti di suolo pubblico

- 1). Per fronteggiare situazioni di emergenza e per motivi di ordine ed incolumità pubblica, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il provvedimento autorizzatorio, che in questo caso verrà rilasciato a sanatoria.
- 2). In tali situazioni, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata e formale comunicazione dell'occupazione mediante fax o telegramma alla Polizia Municipale, assumendosi tutte le responsabilità in caso di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, e ponendo in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

3). L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, al quale la Polizia Municipale deve dare pronta informazione del ricevimento della comunicazione prevista dal precedente comma 2), provvede successivamente ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

4). Ove le occupazioni d'urgenza riguardino l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale e altri spazi pubblici comunali, dovranno essere rispettate le norme previste dal relativo regolamento comunale, ed in particolare quanto previsto dal vigente articolo 7 – Interventi d'urgenza, nonché dal Regolamento Edilizio, in particolare quanto previsto dal vigente articolo 14.

Articolo 4 – Scopo e modalità delle occupazioni

1). I soggetti interessati a richiedere il permesso per l'occupazione di suolo pubblico devono indicare il motivo della richiesta e l'uso al quale intendono destinare l'area in questione durante la sua occupazione. L'interesse del richiedente non deve contrastare con quello, prevalente, della generalità dei cittadini; l'estensione dell'area e la durata della concessione saranno limitate a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento dell'interesse privato. Verranno inoltre prescritte modalità di utilizzazione tali da contenere il più possibile il disagio alla collettività.

2). Nel corso del godimento dell'occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto autorizzato dovranno essere osservate le disposizioni previste dai vigenti regolamenti comunali.

3). Le occupazioni autorizzate si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i soggetti titolari dell'autorizzazione o della concessione dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, senza alcuna responsabilità del Comune o del soggetto da questi designato per lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie.

Articolo 5 – Durata delle occupazioni: occupazioni permanenti, temporanee e occasionali

1). Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata, non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2). Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

3). Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

4). Si considera occasionale l'occupazione nei casi previsti dalle lettere d), e), f), i) dell'art. 28, comma 2)., in materia di esenzioni dalla tassa, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 6 – Occupazioni e circolazione

- 1). Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, e comunque in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici, ed altri ingressi pubblici e privati.
- 2). L'occupazione dei marciapiedi con chioschi, od altre installazioni, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a metri 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 3). Fuori del centro abitato, può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con chioschi, od altre installazioni, solo se non vietata in base alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- 4). L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché della concessione edilizia (ovvero della presentazione della Denuncia di Inizio Attività – D.I.A.).

Articolo 7 – Occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali

- 1). Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, tende, fioriere, o altre attrezzature o merci, senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.
- 2). I provvedimenti autorizzativi, di cui al precedente comma, ad uso commerciale, sono rilasciati sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
- 3). E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.
- 4). Non sono considerate come occupazioni a scopo commerciale quelle effettuate per iniziative religiose, sindacali, politiche, umanitarie, storico-folcloristiche, per propaganda, diffusione e/o raccolta di fondi, firme e/o adesioni, con esclusione della vendita di prodotti di qualsiasi genere.

5). L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione solo a carattere temporaneo ed in collegamento con pubblici esercizi esistenti, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.

6). L'occupazione di suolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo, destinata all'installazione di espositori mobili, purché decorosi, può essere consentita, purché non si configuri come esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze dell'ingresso del fondo, in funzione del quale viene svolta l'esposizione, con estensione laterale non eccedente l'ampiezza del fronte del fondo in questione, e purché sia garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono comunque essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

7) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

8). Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.

9). Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

10). Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

Articolo 8 – Occupazioni di suolo pubblico che comportano la realizzazione di opere edilizie

1). Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero presentazione di D.I.A., la domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà contenere sia l'istanza volta ad ottenere il titolo autorizzatorio edilizio, sia la documentazione tecnica necessaria per il suo rilascio (ovvero, per l'efficacia della D.I.A.), come individuata dal regolamento edilizio comunale.

2). L'ufficio che riceve la domanda trasmette immediatamente la stessa all'Ufficio Edilizia Privata del Comune.

Articolo 9 – Domanda di occupazione di suolo pubblico

1). La domanda diretta ad ottenere il permesso per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico deve essere redatta in carta legale, o resa legale, e consegnata o spedita all'ufficio o al soggetto incaricato dal Comune di tale funzione. In caso di trasmissione a mezzo posta, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2). La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza ed eventuale differente indirizzo di recapito del richiedente, nonché il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione del soggetto, diverso dal richiedente, per conto del quale viene richiesta l'occupazione;
- l'ubicazione esatta dell'area oggetto della richiesta, con le misure precise riportate in planimetria allegata;
- l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi, la descrizione delle eventuali opere che si intendono installare, le modalità d'uso;
- l'eventuale esigenza di installazione di divieto di sosta con rimozione coatta, o della chiusura della strada;
- ogni altro documento tecnico necessario ai fini dell'istruttoria;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3). La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione. In ogni caso, l'interessato è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati e le notizie che siano indicati e ritenuti necessari dagli uffici competenti, ai fini della definizione dell'istruttoria della pratica.

Articolo 10 – Istruttoria della domanda

1). Il responsabile del procedimento, attivato dalla presentazione della domanda per l'occupazione di suolo pubblico, è il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'ufficio competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. Il responsabile del procedimento può assegnare ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento,

2). Il procedimento deve in ogni caso concludersi con un provvedimento espresso motivato, emanato non oltre i termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, salve le cause di interruzione degli stessi termini, previsti dal regolamento in questione.

3). Si applicano le altre norme in materia di procedimenti amministrativi, stabiliti dalle leggi vigenti in materia, dallo Statuto comunale e dal regolamento comunale citato al comma precedente.

Articolo 11 – Provvedimenti

1). In caso di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento che autorizza/concede l'occupazione di suolo pubblico viene emanato dal Dirigente o dal Funzionario Responsabile dell'ufficio competente.

2). In caso di diniego alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, il relativo provvedimento del Dirigente o del Funzionario Responsabile competente deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; nell'atto, comunicato al destinatario, devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 12 – Obblighi del concessionario o del soggetto autorizzato

1). Il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnato, e non prostrarla oltre la durata stabilita, salvo i casi di proroga, ottenuta prima della scadenza;
- usare lo spazio oggetto della concessione/autorizzazione con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche indicate dall'Amministrazione comunale;
- eseguire tutti i lavori necessari per la rimessa in pristino, alla scadenza, dell'area occupata;
- versare, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento, la tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'eventuale canone per la prestazione di servizi;
- versare, ove richiesto dall'Amministrazione, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il deposito cauzionale, di cui all'articolo 13;
- non danneggiare le opere esistenti, e rimborsare il Comune ogni eventuale spesa che dovesse sostenere per effetto delle opere realizzate sull'area oggetto della concessione/autorizzazione;
- non danneggiare od ostacolare occupazioni già esistenti;
- mantenere in stato di ordine e di pulizia il suolo occupato;
- esibire, a richiesta del personale della Polizia Municipale, o di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale, l'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

2). Qualora si verifichi l'impossibilità di coesistenza di una nuova concessione/autorizzazione con quelle già in atto, la nuova concessione/autorizzazione si intenderà come non rilasciata, salvo esigenze di pubblico interesse.

Articolo 13 – Deposito cauzionale

1). L'Amministrazione comunale, in dipendenza della tipologia dell'occupazione, può subordinare la concessione o autorizzazione ad un deposito cauzionale infruttifero, numerario, calcolato, in base alla superficie ed alle caratteristiche del suolo occupato, a garanzia dell'osservanza di tutte le condizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

2). Tale deposito potrà essere utilizzato dall'Amministrazione comunale, in tutto od in parte, per le eventuali spese di ripristino degli spazi già oggetto della concessione/autorizzazione.

3). L'importo del deposito viene determinato come segue:

Spettacoli viaggianti

- su strade sterrate o ghiaiate: 5 volte la tassa dovuta per ciascun giorno
- su strade asfaltate: 10 volte la tassa dovuta per ciascun giorno
- su aree di particolare pregio: 20 volte la tassa dovuta per ciascun giorno

Manifestazioni di piazza a larga partecipazione di pubblico, anche se non a pagamento

- su aree sterrate, ghiaiate o asfaltate: Euro 516,46 (a forfait)
- su aree di particolare pregio: Euro 2.582,28 (a forfait)

Articolo 14 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1). Qualunque sia la durata della concessione, la sua scadenza si intende alla data del 31 dicembre.

2). Le concessioni per occupazioni permanenti hanno durata pari ad almeno un anno, fino ad un massimo di anni 19 (diciannove), e cessano alla loro scadenza, salvo rinnovo o proroga, da chiedere ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

3). La cessazione volontaria dell'occupazione, prima della scadenza stabilita dalla concessione, dovrà essere comunicata per scritto dall'interessato all'ufficio che ha rilasciato la concessione ed a quello, se differente, preposto alla gestione e riscossione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata; in ogni caso, non spetta alcun rimborso, neppure parziale, della tassa, mentre sussiste l'obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi prima del definitivo abbandono.

4). Le autorizzazioni per occupazione temporanee devono, in ogni caso, avere durata inferiore ad un anno. Ogni eventuale cessazione anticipata dell'occupazione per fatto dell'interessato deve, in ogni caso, essere preventivamente comunicata per scritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione ed a quello, se differente, preposto alla gestione e riscossione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico; in caso di mancata o tardiva comunicazione, è dovuta la tassa per tutta la durata prevista dall'autorizzazione.

Articolo 15 – Voltura della concessione o dell'autorizzazione

1). In conseguenza della cessione del bene o dell'attività per cui è stata richiesta e rilasciata la concessione o l'autorizzazione, questa può essere trasferita al nuovo titolare del bene o dell'attività, fino al termine di scadenza previsto dallo stesso provvedimento autorizzatorio.

2). Il nuovo titolare dovrà richiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni 30 dall'acquisizione del bene e/o dell'attività, a pena di decadenza.

Articolo 16 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1). Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del soggetto titolare, dei suoi collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione di norme di legge o di regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico;
- l'uso improprio del diritto di occupazione, o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, od oggetto di autorizzazione, senza giustificato motivo, entro i 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, o entro i 30 giorni successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee, fatti salvi gli eventuali maggiori termini previsti da normative specifiche;
- il mancato o ritardato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

2). Le cause di decadenza che si sono manifestate in relazione ad una determinata concessione/autorizzazione possono essere cause di mancata voltura di una diversa concessione/autorizzazione.

Articolo 17 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1). La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere sempre revocata per comprovati motivi di pubblico interesse. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Articolo 18 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1). I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 30 giorni, la domanda dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima della scadenza.

2). Per le occupazioni permanenti, la richiesta dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.

3). Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Articolo 19 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1). Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Capo II - Disposizioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 20 – Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche

1). Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), ai sensi della normativa vigente in materia e del presente regolamento, le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico, di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo:

- a) nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- b) negli spazi soprastanti il suolo pubblico, ad esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché negli spazi sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- d) sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il Comune.

2). Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, da versare in unica soluzione, salvo la possibilità di versamento rateizzato prevista dalla legge, ed in base ad essa da norme regolamentari.

3). Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

4). La tassa è graduata a seconda dell'importanza delle aree sulla quale insistono le occupazioni, in base all'importanza economica che possono avere le aree stesse e della loro importanza ai fini dell'imposizione fiscale. A tale effetto, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, come da elenco di classificazione delle vie ed altre aree pubbliche approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 17.11.1994, che per tale parte rimane in vigore, fino a successiva, eventuale, modificazione di tale ripartizione, la cui approvazione deve seguire le stesse procedure previste per le modifiche regolamentari.

Articolo 21 – Classificazione del Comune

- 1). Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Pisa risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993, nella Classe III (terza). In riferimento alla tassazione della tipologia di occupazioni permanenti contemplata dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, risulta collocato nella Classe II (seconda), prevista da tale norma, ai sensi dell'art. 63, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 446/1997.
- 2). Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalle norme in vigore per l'approvazione delle tariffe, disponendo contestualmente l'adeguamento delle medesime.

Articolo 22 – Disciplina e tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

- 1). Per le occupazioni permanenti e temporanee si applica la tassa in base alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione da adottarsi entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448.
- 2). Per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta in base alle ore di occupazione giornaliera, secondo le seguenti misure giornaliere:
 - fino a 12 ore: riduzione del 50 %;
 - oltre 12 ore: tariffa intera.
- 3). Le misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/1993 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria, di cui all'articolo 20, comma 4)., del presente Regolamento, ed articolati nelle seguenti proporzioni:

	occupazioni permanenti	occupazioni temporanee
prima categoria (centro abitato)	100 %	100 %
Seconda categoria (zona limitrofa)	66,6 %	75 %
terza categoria (zona periferica e frazioni)	50 %	45 %

- 4). Le riduzioni percentuali della tariffa per le categorie successive alla prima, di cui al precedente comma 3)., possono essere riviste con il provvedimento annuale della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 23 – Criteri di applicazione della tassa

- 1). La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo è commisurata alla superficie occupata o a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti o sottostanti il

suolo medesimo. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2). La misura della superficie occupata è indicata nell'atto di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, e la relativa misurazione è effettuata a cura dell'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio dell'atto.

3). Nel caso di occupazione di fatto, la misurazione viene effettuata dall'Ufficio che accerta l'occupazione, salvo adeguamento della misura, contenuto nell'eventuale atto successivo di concessione/autorizzazione.

4). Per le occupazioni con tavoli, tavolini e sedie, in relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si conteggia come superficie occupata anche l'area intermedia tra i tavolini, nonché quella che occorre per l'uso delle sedie, conteggiando la superficie circoscritta dai punti più esterni dell'occupazione, ed escludendo lo spazio necessario per l'ingresso nell'esercizio, se intermedio.

5). L'area occupata con chioschi, ed altre installazioni simili, si computa misurando alla base la rispettiva superficie, compresa quella del basamento relativo se sopraelevato. Le coperture sporgenti vengono tassate come occupazione del soprasuolo.

6). Per le occupazioni di suolo pubblico con griglie e sottostante finestra "a bocca di lupo" o intercapedini, viene applicata la tariffa di occupazione del suolo e sottosuolo per i metri quadrati di superficie occupata. La determinazione della superficie è effettuata ricomprendendo il manufatto che sorregge la griglia.

Articolo 24 – Passi carrabili

1). La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2). Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

Articolo 25 – Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso) – Passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili

1). Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuta la tassa, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione (determinata dall'Amministrazione comunale), per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi,

senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

2). L'apposizione del cartello segnaletico all'accesso di cui sopra comporta l'applicazione della tassa a tariffa ordinaria, ridotta del 10 %.

3). Possono essere autorizzati passi pedonali con destinazione di pubblica utilità.

4). Si applica la tariffa ordinaria ridotta al 10 % nel caso di passo carrabile costruito direttamente dal Comune e obiettivamente non utilizzabile, e comunque non utilizzato di fatto dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per ottenere tale riduzione l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità il non utilizzo o la non utilizzabilità, ed è soggetto in ogni momento ai controlli da parte della Polizia Municipale.

5). L'istruttoria dell'istanza per la concessione di cui al comma precedente è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

Articolo 26 – Aree destinate a parcheggi

1). In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 63, lett. b), della Legge 28.12.1995 n. 549, non si applica la tassa alle occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi.

Articolo 27 – Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1). Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa dovuta per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tassa, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2) In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46 per anno. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3). L'importo della misura unitaria della tassa, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4). Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce la tassa, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. La tassa è versata in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno. Il Comune potrà prevedere termini e modalità di pagamento diversi inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di

pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 28 – Esenzioni dalla tassa ed esclusioni della medesima

- 1). Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2). La tassa non si applica alle seguenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) relative al suolo sottostante gli spazi di cui sopra;
 - c) realizzate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato;
 - d) effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, culturali, storico-folcloristiche, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 12 ore;
 - e) effettuate per raccolta di firme ed altre iniziative simili, anche se protratte per più giorni, che costituiscono esercizio dei diritti di democrazia diretta;
 - f) effettuate con festoni ed altri addobbi natalizi per i periodi relativi a tali festività;
 - g) realizzate su tratti di strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
 - h) realizzate su strade che non rientrano tra quelle attribuite dal Nuovo Codice della Strada alla competenza comunale;
 - i) effettuate a causa di operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad esempio per taglio degli alberi), di durata non superiore a 12 ore.
- 3). La tassa non si applica ai semplici accessi carrabili o pedonali, non segnalati da apposito cartello di divieto di sosta, quando siano posti a filo con il manto stradale, manchi un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 4). La tassa non si applica, altresì, alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi.

Articolo 29 – Riduzioni della tassa

- 1). Le riduzioni della tassa sono quelle indicate, in base alle norme di legge in vigore, nelle singole voci di tariffa di cui agli articoli del presente Regolamento e nei provvedimenti annuali della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
- 2). Le tariffe per le occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono su posteggio direttamente il loro prodotto, sono ridotte del 20 %, rispetto alla tariffa intera, per la prima categoria di cui all'art. 22 del presente Regolamento; del 13 %, per la seconda categoria; del 6 %, per la terza. Sulle

tariffe così ridotte, si applica la riduzione del 50 %, prevista dall'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, e le altre, eventuali, riduzioni, previste in relazione alla durata dell'occupazione.

Articolo 30 – Denuncia e versamento della tassa

1). I soggetti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti devono presentare al soggetto incaricato della gestione apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. La denuncia deve essere presentata utilizzando i moduli appositamente predisposti dal soggetto gestore della tassa e distribuiti gratuitamente presso quest'ultimo; se presentata senza l'utilizzo dei moduli predisposti, deve comunque contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge (art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993).

2). Per gli anni successivi a quello di rilascio, non sussiste obbligo di denuncia, salvo il caso di variazioni, che comportino un maggiore ammontare del tributo, le quali devono essere denunciate entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.

3). La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione/autorizzazione, anche se l'atto è emanato nel corso dell'anno; è dovuta, altresì, anche per l'intero anno in cui avviene la scadenza della concessione/autorizzazione, o di comunicazione della cessazione volontaria anticipata; in caso di voltura, è dovuta per l'intero anno nel quale la stessa viene chiesta, da parte del precedente intestatario.

4). Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni permanenti, e per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, deve avvenire alla scadenza del 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio per gli anni bisestili). L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire il differimento di tale scadenza.

5). Il soggetto gestore della tassa invia, in tempo utile per la scadenza, avvisi di pagamento con i bollettini per il versamento, ma l'obbligo di pagamento entro l'anzidetta scadenza sussiste anche in caso di mancato o tardivo recapito degli avvisi. Per il primo anno di rilascio della concessione, il pagamento deve essere effettuato entro le scadenze stabilite per la denuncia al comma 1). In caso di denuncia tardiva, il pagamento della tassa e degli altri oneri accessori deve essere effettuato entro il termine indicato nell'avviso di pagamento.

6). Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa; il pagamento deve essere effettuato in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.

7). Il pagamento della tassa a favore del soggetto gestore del servizio può essere effettuato:

- mediante versamento su conto corrente postale intestato allo stesso gestore;
- tramite istituto bancario convenzionato;
- mediante T-SERVE;
- mediante carta di credito, attraverso portale di servizi del Comune di Pisa;

- per le occupazioni temporanee, anche direttamente al soggetto gestore, mediante pagamento in contanti, oppure con assegni postali o circolari.

8). La tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate bimestrali nell'anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenze alla fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Nei casi di proroghe, di cui al precedente comma 4), con la stessa deliberazione sono fissate le scadenze per il pagamento rateizzato, fermo rimanendo il numero di rate, come sopra prevista. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze rateali ancora utili alla data di inizio delle occupazioni medesime; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente alla data di scadenza della penultima rata ancora utile, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno (ovvero alla data di cessazione, se questa cessa anteriormente al 31 dicembre).

9). Per le occupazioni permanenti disciplinate dall'art. 27). del presente Regolamento, si osservano le disposizioni da esso previste in materia di scadenze per le denunce e per i pagamenti, nonché per le modalità di questi ultimi; non si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo in materia di rateizzazioni e di invio di avvisi di pagamento.

Articolo 31 – Occupazioni di fatto di spazi ed aree pubbliche

1). Le occupazioni effettuate senza provvedimento di concessione/autorizzazione, od oltre i limiti di esso, rientrano nella c.d. occupazione di fatto. Tali occupazioni sono considerate abusive e sono soggette comunque a tassazione.

2). In questi casi è dovuta la tassa prevista per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20 %, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; inoltre, l'ufficio comunale competente dovrà provvedere ad emanare provvedimento di sgombero o di eventuale riduzione in pristino dell'area, entro congruo termine in esso stabilito. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio dal Comune o dal soggetto incaricato della gestione, con addebito all'occupante di tutte le spese sostenute, comprese quelle di custodia.

3). Nel caso in cui sia possibile il rilascio di provvedimento di concessione/autorizzazione in sanatoria, nel periodo intermedio compreso tra il primo giorno di occupazione abusiva e quello di rilascio di tale provvedimento, verrà comunque applicata la tariffa per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

4). Per le alterazioni ed invasioni del suolo pubblico, di qualsiasi genere, sono comunque applicabili le altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Articolo 32 – Rimborsi

1). Per ciò che concerne i rimborsi della tassa, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 33 – Accertamenti - sanzioni ed interessi – riscossione coattiva

- 1). Il soggetto gestore della tassa provvede all'attività di accertamento in rettifica delle denunce infedeli, inesatte o incomplete, ed all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993. Si applicano le sanzioni previste all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- 2). In caso di omesso, insufficiente, o ritardato pagamento della tassa, alle scadenze stabilite, viene irrogata la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, mediante l'avviso per la liquidazione della tassa.
- 3). Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi di mora, in ragione del tasso di interesse legale, su base annua, calcolati per ogni semestre compiuto (ai sensi dell'art. 13, Legge n. 133/1999).
- 4). Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali (ai sensi dell'art. 17, Legge n. 146/1998).
- 5). Salvo l'applicazione delle sanzioni tributarie sopra menzionate, chiunque occupi la sede stradale senza titolo, o in eccedenza rispetto alla superficie indicata nel provvedimento autorizzatorio, oppure non rispetta le prescrizioni stabilite nell'atto di rilascio, o gli altri obblighi comunque imposti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada, nonché alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive, ovvero dell'obbligo di ripristino dei luoghi, previsti dalle medesime norme.
- 6). Rimangono ferme le norme di altri regolamenti comunali che trattano di particolari occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle previste dal Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale e altri spazi pubblici comunali, nonché dal relativo Disciplinare tecnico.
- 7). La riscossione coattiva della tassa è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. Il soggetto incaricato può affidare la riscossione coattiva al Concessionario del servizio nazionale di riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.
- 8). A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

Articolo 34 – Importi minimi per recuperi

- 1). Per quanto attiene gli importi minimi, al di sotto dei quali non si procede al recupero della tassa, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Articolo 35- Gestione della tassa

- 1). Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche sono affidate dal Comune di Pisa ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune e dal contratto di servizio.
- 2). La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.
- 3). La riscossione della Tassa è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante; la società, di cui al comma 1)., svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
- 4). La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
- 5). La società incaricata, nei casi e secondo le modalità previste dal contratto di servizio, esercita le funzioni autorizzatorie, di cui al Capo I del presente Regolamento, in materia di occupazioni di suolo pubblico, compreso il ricevimento delle domande, l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento finale, nonché degli altri ad esso connessi, con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

Articolo 36 – Funzionario responsabile

- 1). Il soggetto gestore della tassa provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2). Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi.
- 3). Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

Capo III – Norme finali

Articolo 37 – Osservanza degli altri regolamenti comunali

1) Durante il godimento della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali, in particolare di polizia locale, di igiene e di edilizia, le cui norme principali vengono richiamate nell'atto di concessione/autorizzazione.

Articolo 38 – Disposizioni finali

- 1). Il presente regolamento entra in vigore dal 1^a gennaio 2005.
- 2). Nel caso in cui al 1^a gennaio 2005 non si sia ancora operativa la società di cui all'articolo 35 del presente Regolamento, la gestione e riscossione della tassa è effettuata,

con le modalità del presente Regolamento, direttamente dal Comune con versamenti in conti correnti del tesoriere intestati al Comune.

3). A decorrere dalla predetta data sono abrogati, oltre ad ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento:

- il precedente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario (D.P.R. del 9.9.1994), n. 69 del 17.11.1994, e le sue successive modificazioni, fino alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.3.2002 inclusa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.1.2000, avente ad oggetto la proroga dei termini di versamento della T.O.S.A.P.

4). Facendo eccezione a quanto previsto dal precedente comma 3), per l'applicazione della tassa di cui al Capo II resta valida la classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche approvata con la sopra menzionata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 17.11.1994.

5). Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Comunali